



ISTITUTO COMPRESIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"
VIA INDIPENDENZA, 1 – 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003
Telefono e fax 081/3177304 – e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT
Sito Web: www.ic1dacquistoleone.edu.it - [postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it](mailto:postacertificata:NAIC8G1003@pec.istruzione.it)

TITOLO 17 - REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...".

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 della Costituzione italiana;

Legge 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;

Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";

Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20;

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";

Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);

Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";

Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;

Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003";

D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole"

Comma 1 -il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;

Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere

successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2 - FINALITÀ

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituto Comprensivo, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) prevenire l'abitudine al fumo e incoraggiare i fumatori a smettere;
- c) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- d) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) rendere complice la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (*culpa in educando*) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

È vietato fumare, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi. È inoltre vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Art. 4 - DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative della Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

Art. – 6

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del dirigente scolastico stesso, del DSGA e dei responsabili di plesso anche all'uopo delegati.

Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico.

Tutto il personale scolastico in servizio presso l'istituto ha il dovere dell'applicazione del divieto.

In virtù del presente Regolamento e della conseguente nomina, sarà compito dei preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;

- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Art. 7– SANZIONI

Ai trasgressori al divieto di fumo, come previsto dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191), applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7) da € 27.50 a € 275,00 e, in particolare:

A. € 27,50 per violazione in area aperta;

B. € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza.

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di ulteriori recidive.

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55 ad un massimo di € 550) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione,

qualora non ottemperino tale obbligo:

C. da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare** secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Comprensivo 1 D' Acquisto-Leone di Pomigliano d'Arco verbale n..... del

);

- b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo Istituto Comprensivo 1 D' Acquisto-Leone di Pomigliano d'Arco – verbale n.....del.....). L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, consegnando a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla segreteria della scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 9 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale) oppure notificata all'interessato entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R o notifica di posta certificata a cura della scuola con verbale in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (*culpa in educando*) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata.

Il verbale deve contenere la numerazione progressiva e la personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 10 - RAPPORTI CON LA PREFETTURA

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

Allegati:

- a) verbale di accertamento per infrazione del divieto di fumo;
- b) fac-simile di trasmissione al prefetto di copia del verbale;
- c) fac-simile di comunicazione al prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
- d) comunicazione al Prefetto.

Il presente Regolamento è approvato con: Delibera del Collegio dei Docenti n°11 del 19/10/2023; Delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 19/10/2023.

Ultima modifica approvata con: Delibera n° 4 del Consiglio di Istituto del 13/09/2024

Delibera n°12a del Collegio dei Docenti del 12/09/2024

F.to Dirigente Scolastico
d'Istituto

Prof.ssa Tiziana Rubinacci

F.to Presidente Consiglio

Dott.re Raffaele Sorrentino

VERBALE n. _____ /sede: _____ del _____

Il giorno _____ alle ore nei locali interni o nelle zone esterne di pertinenza dell' Istituto Comprensivo 1 D' Acquisto-Leone di Pomigliano d'Arco il sottoscritto _____ dirigente / DSGA / docente preposto all'accertamento e contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che l'alunno / dipendente / altro _____ eventuale classe _____ nato/a _____ a _____ il _____ e residente a _____ via _____

HA VIOLATO

le disposizioni della Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 LEGGE 8 novembre 2013, n. 128.

Tipo e modalità dell'infrazione.

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Nei locali della scuola erano presenti i cartelli previsti dalla normativa, nonché il servizio di vigilanza; inoltre la scuola realizza iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, per la violazione accertata potrà

versare la somma di: _____

In quanto in zona chiusa o su scale di emergenza SI NO

In quanto eventualmente raddoppiata poiché la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino ai 12 anni di età. SI NO

In quanto recidiva SI NO

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Comprensivo 1 D' Acquisto-Leone di Pomigliano d'Arco verbale n..... del _____);
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).